

**ADDENDUM AL REGOLAMENTO DI GRUPPO PER LA GESTIONE DELLE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.,
SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO E SOGGETTI RILEVANTI
EX ART. 136 TUB**

**REGOLE E PROCEDURE DELIBERATIVE DI
FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.**

**Ai sensi del Titolo V, Capitolo 5 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale
per le Banche (Circolare 263 del 27 dicembre 2006)**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29 settembre 2016 ed aggiornato con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2019**

Normativa attinente ad aree sensibili relative al D.Lgs. 231/2001

Area di rischio: Reati Societari

Protocolli: Gestione dell'informativa periodica, Gestione dei rapporti con il Collegio
Sindacale e con la Società di Revisione

1 PREMESSA

Il Gruppo Intesa Sanpaolo si è dotato di presidi speciali per governare il rischio derivante da situazioni di potenziale conflitto di interessi, connesse alla posizione di particolare prossimità di alcune entità rispetto ai centri decisionali dell'impresa.

Il sistema di controlli derivante dalla regolamentazione, nel suo complesso, intende assicurare l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni del gruppo societario nell'interesse della sua sana e prudente gestione. A tal fine, specifiche procedure di gestione del rischio devono essere applicate alle decisioni e ai rapporti contrattuali che riguardano operazioni con i key manager, i principali azionisti, le entità controllate e collegate e altre entità connesse.

In specie, il Regolamento di gruppo per la gestione delle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A. e soggetti collegati del Gruppo (di seguito il "**Regolamento OPC di Gruppo**") è stato adottato allo scopo di dare attuazione sia alla normativa riguardante le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2391bis c.c.), sia alla normativa riguardante il gruppo bancario (art. 53 TUB), nonché alle norme bancarie sulle obbligazioni degli esponenti bancari, richiamate in dettaglio nel regolamento stesso.

Tali normative rendono necessario attivare procedure e controlli che si riferiscono ai rapporti con due insiemi di soggetti, parzialmente sovrapponibili, rispetto ai quali l'operatività del Gruppo è sottoposta a misure di tipo diverso: le "**Parti correlate di Intesa Sanpaolo**", i "**Soggetti collegati di Gruppo**" e gli "esponenti bancari e soggetti ad essi riconducibili" ai sensi dell'art. 136 D.lgs. n. 385/1993 (tutti collettivamente definiti come "**Soggetti Rilevanti**").

I presidi previsti dalla disciplina di riferimento per l'operatività realizzata con tali insiemi di soggetti investono i seguenti aspetti:

- il processo di istruttoria e deliberazione per le operazioni concluse con i Soggetti Rilevanti;
- l'informativa agli Organi sociali per le operazioni concluse con parti correlate e con soggetti collegati;
- l'informazione al mercato per le operazioni con parti correlate;
- i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per l'attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, di seguito "Fideuram" o la "Banca", ha recepito e fatto proprio il Regolamento OPC di Gruppo, dando pertanto la propria adesione *in toto* alle regole ed alle misure di indirizzo e coordinamento ivi definite, impegnandosi ad assicurarne l'effettiva applicazione in coerenza con il Regolamento del Gruppo Intesa Sanpaolo, anche ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario o TUB) e dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico Finanziario o TUF).

La Banca è inoltre diretta destinataria, e non solo quale componente del Gruppo, della normativa di vigilanza attuativa dell'art.53 del Testo unico bancario, contenuta nel titolo V, cap. 5 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (di seguito anche il "**Provvedimento Banca d'Italia**").

In particolare, la Banca è tenuta a dotarsi di proprie procedure deliberative per le operazioni con i Soggetti collegati di Gruppo e dei connessi presidi e di proprie misure di controllo interno per le attività di rischio nei confronti di tali soggetti.

La Banca è, inoltre, tenuta ad adottare procedure interne che regolino l'operatività con i soggetti rilevanti ai fini dell'art. 136 TUB, in coerenza con la norma bancaria e con la disciplina prevista nel Regolamento OPC di Gruppo.

Sotto questi profili, con il presente Addendum Fideuram, in coerenza con il quadro delineato nel Regolamento OPC di Gruppo, completa l'attuazione delle disposizioni sopra menzionate, adottando ad integrazione di esso specifiche regole e procedure deliberative e d'informativa agli Organi sociali e prevedendo corrispondenti condizioni di esenzione, per le operazioni effettuate dalla Banca nei confronti dei Soggetti Collegati di Gruppo.

Il presente Addendum, per quanto attiene all'operatività della Banca, integra il Regolamento OPC di Gruppo, fermo restando che quest'ultimo ne costituisce a tutti gli effetti il quadro di riferimento per le definizioni utilizzate, l'interpretazione e l'applicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il recepimento del Regolamento OPC di Gruppo, e la sua integrazione con il presente Addendum, nella riunione del 29 settembre 2016, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno e del Collegio Sindacale espresso nei termini previsti nel Provvedimento Banca d'Italia.

Il presente Addendum è stato aggiornato in data 26 settembre 2019, in coerenza con la procedura prescritta dal Provvedimento Banca d'Italia.

Le successive modificazioni e integrazioni saranno adottate facendo ricorso alla stessa procedura.

2 CONSIGLIERI INDIPENDENTI / COMITATO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

2.1 Composizione e funzionamento

Il Provvedimento Banca d'Italia prevede che nel processo finalizzato all'approvazione di operazioni con Soggetti Collegati i Consiglieri di Amministrazione indipendenti svolgano un ruolo qualificato.

La Banca assegna tale ruolo al Comitato Parti Correlate, di seguito "**Comitato**", costituito in seno al Consiglio di Amministrazione e formato da tre Consiglieri non esecutivi, due dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Qualora, per determinate operazioni, un componente del Comitato si trovi nella posizione di controparte o soggetto collegato di essa ovvero abbia interessi ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, tale componente, ai fini dell'esame dell'operazione in questione, non può

essere qualificato Consigliere Indipendente.

I componenti del Comitato che, per conto proprio o di terzi, hanno interessi nell'operazione sono tenuti a darne notizia agli altri componenti, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il Consiglio disciplina, con propria deliberazione, anche i meccanismi d'intervento da parte dei Consiglieri indipendenti non facenti parte in via permanente del Comitato, anche in sostituzione di componenti non indipendenti dello stesso, per l'esame di determinate operazioni per le quali tale intervento si rendesse necessario.

2.2 Funzioni

Salvi i casi di esenzione disciplinati al paragrafo 5 il Comitato è tenuto a rilasciare un parere preventivo e motivato:

- ✓ sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione con Soggetti Collegati;
- ✓ sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere non è vincolante per l'organo deliberante l'operazione.

Il Comitato, o uno o più componenti dallo stesso delegati, è coinvolto nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle Operazioni di maggiore rilevanza (come definite nel Regolamento OPC di Gruppo), attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

Il Comitato, nell'esercizio delle funzioni consultive indicate, può avvalersi di esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Banca. Gli esperti indipendenti scelti dal Comitato possono essere gli stessi eventualmente nominati dalla Banca per il compimento dell'operazione. In questo caso l'incarico deve prevedere espressamente che l'esperto assista anche il Comitato.

Per i servizi chiesti agli esperti indipendenti dal Comitato viene definito, dal Consiglio di Amministrazione, un ammontare massimo di spesa per ciascuna operazione pari allo 0,05% - 0,5% del controvalore dell'operazione stessa in funzione della complessità della stessa.

Il Comitato rappresenta al Consiglio di Amministrazione, o ad altro organo chiamato a deliberare, le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa.

3 REGOLE DELIBERATIVE

Sono di seguito articolate e in sintesi riepese le regole deliberative che, in coerenza con il Regolamento OPC di Gruppo, devono essere osservate per le operazioni realizzate con le Parti Correlate ISP e con i Soggetti Collegati del Gruppo.

Le regole sono diversificate in base alla natura dell'operazione, in particolare a seconda che le operazioni siano di minore rilevanza, di maggiore rilevanza, o di competenza assembleare, secondo la classificazione adottata nel Regolamento OPC di Gruppo.

Le procedure deliberative non trovano applicazione, in tutto o in parte, nel caso in cui ricorra una delle specifiche esenzioni indicate nel paragrafo 5.

3.1 Operazioni di minore rilevanza

Le Operazioni di minore rilevanza saranno sottoposte, a seconda delle differenti categorie di controparti:

- a) al benessere della Capogruppo, nei casi e secondo il procedimento definito in dettaglio nel Regolamento OPC di Gruppo (cfr. par. 8.2.1), per le operazioni con Parti Correlate ISP o con Soggetti Collegati di Gruppo;
- b) al preventivo parere motivato non vincolante del Comitato, secondo quanto illustrato al paragrafo 2.2, per le operazioni con Soggetti Collegati di Gruppo;
- c) alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi di urgenza, per le operazioni con Parti Correlate ISP o con Soggetti Collegati di Gruppo.

La delibera dell'organo amministrativo è in ogni caso necessaria, salvi i casi di urgenza come di seguito specificato, e segue il benessere della Capogruppo ed il parere del Comitato.

Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti punti b) e c) la struttura proponente l'operazione è tenuta a fornire al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione informazioni complete e adeguate sull'operazione, che attestino l'istruttoria condotta, in coerenza con i criteri indicati nel Regolamento OPC di Gruppo (cfr. par. 7).

A tal fine, la proposta descrittiva dell'operazione, corredata della documentazione di supporto, deve essere trasmessa, tramite Affari Societari, a entrambi gli Organi almeno 5 giorni prima delle rispettive riunioni.

Il parere motivato del Comitato è trasmesso all'Amministratore Delegato e Direttore Generale ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite Affari Societari. L'operazione è successivamente sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il verbale della delibera di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nel caso in cui l'operazione sia deliberata in presenza di un parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato. La delibera è portata tempestivamente a conoscenza del Comitato e del Collegio Sindacale.

Nei casi di urgenza:

- ✓ il benessere della Capogruppo può essere richiesto tramite l'apposita procedura prevista nel Regolamento OPC di Gruppo,
- ✓ la deliberazione può essere adottata dall'organo o struttura con le competenze deliberative stabilite dalle facoltà di autonomia gestionale o dalle disposizioni applicabili alla Banca; in tale caso il Consiglio di Amministrazione ne riceve informativa, con

particolare riguardo alle ragioni dell'urgenza, alla prima riunione utile.

3.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Per le Operazioni di maggiore rilevanza si applicano le regole per le Operazioni di minore rilevanza, con le aggiunte e le eccezioni di seguito indicate. Non possono essere applicati i rimedi in caso di urgenza.

a) benessere di Capogruppo

Si applica l'apposita procedura di benessere disciplinata al paragrafo 8.2.2 del Regolamento OPC di Gruppo

b) parere del Comitato e c) delibera dell'organo amministrativo

La Struttura che propone l'operazione è tenuta, fin dall'avvio della fase delle trattative e dell'istruttoria, a inviare un flusso informativo completo e tempestivo al Comitato (o a uno o più componenti dallo stesso delegati). Il flusso informativo è attivato su indicazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, appena ricorrono le condizioni concrete richieste, con contestuale informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato (o uno o più componenti dallo stesso delegati) ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

Nel caso in cui il Comitato esprima un parere negativo o condizionato a rilievi, l'operazione, corredata della documentazione di supporto, previa valutazione della Struttura proponente, deve essere sottoposta all'esame del Collegio Sindacale, il quale rilascerà, secondo quanto stabilito dal Provvedimento Banca d'Italia, il proprio parere sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Di tali circostanze è data pronta informativa alla Capogruppo.

La delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato, ed eventualmente dal Collegio Sindacale, Organi ai quali viene tempestivamente comunicata.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione porta l'operazione a conoscenza della successiva Assemblea degli Azionisti.

Le disposizioni del presente paragrafo trovano applicazione anche per il caso in cui la soglia di maggiore rilevanza, come identificata nell'Allegato 4 del Regolamento OPC di Gruppo, sia superata per effetto del cumulo di più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario e compiute nel corso di un medesimo esercizio con uno stesso Soggetto Collegato di Gruppo.

3.3 Operazioni di competenza assembleare

Le operazioni della specie dovranno seguire nella fase di istruttoria e proposta di deliberazione le regole indicate nei precedenti paragrafi per le Operazioni di minore rilevanza e le Operazioni di maggiore rilevanza, tenuto conto della diversa tipologia di operazione.

3.4 Applicazione concorrente della disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari - Art. 136 TUB

Qualora l'operazione rientri anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB tale norma, inderogabile e di natura penale, troverà comunque piena applicazione.

Per quanto attiene invece alle regole sulle fasi del procedimento queste andranno a modificarsi come segue:

- a) benestare di Capogruppo: troveranno applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 8.4 del Regolamento OPC di Gruppo;
- b) parere del Comitato: non sarà necessaria l'espressione del parere; al Comitato andrà comunque assicurato il flusso informativo previsto per la categoria di operazione secondo le presenti disposizioni;
- c) delibera del Consiglio di Amministrazione - approvata all'unanimità con esclusione del voto dell'esponente interessato e con voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale; non sarà adottabile la procedura d'urgenza.

4 INFORMATIVA SUCCESSIVA AGLI ORGANI

Sulle operazioni con Soggetti Collegati concluse nel periodo di riferimento dalla Banca o dalle proprie società controllate è resa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni trimestre, al fine di assicurare un quadro completo dell'insieme delle operazioni più significative poste in essere, nonché dei volumi e delle caratteristiche delle principali operazioni delegate in linea con quanto disposto dal Provvedimento Banca d'Italia.

L'informativa deve riguardare tutte le Operazioni, eccetto quelle di importo esiguo, concluse nel periodo che siano qualificate come Operazioni di minore rilevanza e Operazioni di maggiore rilevanza, anche se esenti da procedura deliberativa, nonché tutte le operazioni che siano state comunque oggetto di procedura deliberativa aggravata ai sensi del paragrafo 8 del Regolamento OPC di Gruppo.

Sono escluse le operazioni di minore rilevanza di finanziamento e di raccolta bancaria infragruppo, nel rispetto delle condizioni previste al paragrafo 9 del Regolamento OPC di Gruppo.

Per ciascuna delle operazioni concluse devono essere fornite le seguenti indicazioni:

1. le controparti con cui l'operazione è posta in essere e la natura della correlazione;
2. una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
3. le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
4. le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate, la riferibilità agli

- standard di mercato nonché l'eventuale parere fornito da esperti indipendenti;
5. evidenza dell'eventuale deliberazione dell'operazione nonostante il parere negativo del Comitato o del Collegio Sindacale;
 6. evidenza del rispetto effettivo delle eventuali condizioni formulate nel parere favorevole, ove per esse previsto, del Comitato;
 7. nel caso di operazioni considerate esenti dall'applicazione delle regole deliberative, illustrazione degli elementi di riscontro considerati rilevanti per l'esenzione. In specie per le operazioni ordinarie e a condizioni di mercato realizzate con controparti esterne al Gruppo, le strutture forniscono informazioni sui riscontri previsti nel paragrafo 7.3 del Regolamento OPC di Gruppo.

L'informativa deve essere rinnovata in caso di eventuali situazioni di anomalia riscontrate su operazioni già comunicate.

Per le operazioni di minore rilevanza infragruppo, che siano ordinarie e a condizioni di mercato o standard, è prevista un'informativa di tipo aggregato su base annuale.

Per le delibere quadro, così come definite al par. 8.3 del Regolamento OPC di Gruppo, i termini e contenuti dell'informativa sono quelli previsti per tale categoria di operazioni al par. 9.2 del Regolamento in questione.

Sono assoggettate ad una informativa sintetica e tempestiva nei confronti del Comitato, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, le decisioni che hanno ad oggetto la classificazione come "inadempienza probabile" ovvero la classificazione a sofferenza - secondo quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 - di posizioni che riguardano Parti Correlate ISP e Soggetti Collegati di Gruppo, sempre che il valore delle esposizioni superi l'importo di 250 mila euro se la controparte è una persona fisica e di 1 milione di euro se la controparte è un soggetto diverso da una persona fisica. Tali decisioni sono comunicate dalle competenti strutture della Banca.

Restano fermi gli obblighi d'informativa alla Capogruppo previsti dal Regolamento OPC di Gruppo.

5 ESENZIONI

Il Regolamento OPC di Gruppo disciplina al paragrafo 5 le casistiche di esenzione, integrale o parziale, dagli adempimenti previsti dal Regolamento stesso.

Il presente paragrafo illustra il regime di esenzione nella particolare prospettiva della Banca.

5.1 Esenzioni generali

Sono considerate esentate dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento OPC di Gruppo sull'istruttoria, la deliberazione e l'informazione le seguenti operazioni:

- ✓ le Operazioni di importo esiguo (cfr. All. 3 del Regolamento OPC di Gruppo),
- ✓ le deliberazioni, comprese quelle assembleari, sulle remunerazioni degli Esponenti se

conformi alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche e alle politiche approvate dall'Assemblea della Banca in materia,

- ✓ le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato ed in coerenza con le Linee guida di governo dei rischi di liquidità del Gruppo approvate dagli Organi.

5.2 Esenzione parziali

Le operazioni di seguito illustrate sono esentate dall'applicazione di specifiche disposizioni del Regolamento OPC di Gruppo.

Resta ovviamente ferma l'applicazione della procedura prevista dall'art. 136 TUB nei casi previsti da tale disposizione.

5.2.1 Operazioni Infragruppo

Il Regolamento OPC di Gruppo stabilisce un principio generale di esenzione dalle procedure deliberative e di benessere delle operazioni infragruppo, cioè realizzate dalla Banca con altra società del Gruppo, escluse in ogni caso le operazioni con controparti:

- i) in cui vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate ISP o di Soggetti Collegati di Gruppo (interessi definiti nel par. 5.2 lett. F del Regolamento OPC di Gruppo), o
- ii) che esercitano attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

Qualora e fintanto che la Banca sia annoverabile fra le controllate totalitarie del Gruppo, la Banca applicherà la menzionata esenzione, sia per la procedura di benessere sia per la propria procedura deliberativa speciale interna.

Qualora invece la Banca non sia più annoverabile fra le controllate totalitarie del Gruppo, tale esenzione, per quanto attiene la propria procedura deliberativa interna, si applicherà alle sole operazioni nei confronti delle controllate della Banca stessa. L'esenzione dalla procedura di benessere, invece, nei limiti dalla stessa previsti, si applicherà anche per le operazioni nei confronti delle altre società del Gruppo.

Vanno applicate le cautele istruttorie e le regole in materia di informativa successiva agli Organi (par. 4).

5.2.2 Operazioni di minore rilevanza ordinarie e a condizioni di mercato o standard

Sono definite secondo i criteri indicati nell'Allegato 5 del Regolamento OPC di Gruppo.

Tali operazioni sono in generale esenti dalle procedure di benessere della Capogruppo e dalle procedure deliberative speciali interne alla Banca (par. 3).

Sono tuttavia da assoggettare alla procedura di benessere della Capogruppo e alle procedure deliberative speciali interne alla Banca le seguenti operazioni come indicate al paragrafo 5.2 lett. H del Regolamento OPC di Gruppo:

- ✓ le operazioni di minore rilevanza, anche se ordinarie e a condizioni di mercato o standard, che comportano l'assunzione dei rischi da gestire in conformità alle regole di Gruppo sulle facoltà di concessione e gestione del credito, quando tali regole riservano agli Organi sociali della Capogruppo o al Comitato Crediti di Gruppo la competenza a deliberare o a rilasciare un parere di conformità. Resta comunque ferma l'applicazione dell'esenzione per le operazioni realizzate a valere su plafond creditizi deliberati secondo le procedure del Regolamento OPC di Gruppo;
- ✓ le operazioni di collocamento con acquisto e assunzione a fermo o con assunzione di garanzia realizzate dal Gruppo Intesa Sanpaolo ed aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti partecipativi quando il controvalore garantito dal Gruppo è superiore a Euro 250 mln;
- ✓ le "operazioni di maggior rilievo" per le procedure di risk management ai sensi delle Linee guida per il governo delle operazioni di maggior rilievo di Gruppo, definite in base alle regole di vigilanza sul sistema dei controlli interni;
- ✓ le operazioni di minore rilevanza realizzate dalla Banca con i Consiglieri di Amministrazione della Capogruppo e soggetti ad essi riconducibili ai sensi del par. 12.2 del Regolamento OPC di Gruppo, sempre che non si tratti di: i) operazioni di mera raccolta del risparmio (sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, pronti contro termine, apertura di depositi) anche in forma di risparmio gestito; ii) operazioni, anche di finanziamento, che spettino all'esponente in qualità di dipendente, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi; iii) operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati senza rischio di credito.

Si precisa che sono soggette alla procedura deliberativa indicata – se di competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca - anche le operazioni realizzate dalla Banca a valere su un plafond creditizio approvato dalla Capogruppo secondo le procedure stabilite nel Regolamento di Gruppo.

Qualora e fintanto che la Banca sia annoverabile fra le controllate totalitarie del Gruppo, la Banca è, inoltre, tenuta a sottoporre al parere del proprio Comitato Parti Correlate le operazioni con Parti Correlate ISP o Soggetti Collegati di Gruppo non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, anche se ordinarie e a condizioni di mercato, qualora queste siano soggette alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proprie regole aziendali.

Qualora e fintanto che la Banca non sia invece annoverabile fra le controllate totalitarie del Gruppo, la Banca è, inoltre, tenuta a sottoporre al parere del proprio Comitato Parti Correlate le operazioni con Parti Correlate ISP o Soggetti Collegati di Gruppo, ivi incluse le società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, anche se ordinarie e a condizioni di mercato, qualora queste siano soggette alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proprie regole aziendali.

Il Regolamento OPC di Gruppo stabilisce che per la Capogruppo, per le Banche controllate in via totalitaria e per le altre Società e per le altre Società controllate diverse dalle Banche, nell'ambito dei rapporti infragruppo, sono considerate equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni applicate alle società controllate con interessi significativi di Parti Correlate ISP o di Soggetti Collegati di Gruppo se identiche condizioni sono applicate anche ad altre società controllate in cui non vi siano tali interessi significativi.

Qualora e fintanto che la Banca sia annoverabile fra le controllate totalitarie del Gruppo, la Banca applicherà la menzionata assimilazione e conseguente esenzione dalla procedura di benessere e dalla propria procedura deliberativa speciale interna.

Qualora e fintanto che la Banca non sia più annoverabile fra le controllate totalitarie del Gruppo, la Banca applicherà la menzionata assimilazione, e conseguente esenzione, per la sola procedura di benessere.

Per le operazioni esentabili dalle procedure deliberative e/o di benessere vanno comunque applicate le cautele istruttorie e le regole in materia di informativa successiva agli Organi (par. 4).

Per le Delibere Quadro valgono le regole fissate al paragrafo 8.3 del Regolamento OPC di Gruppo, con esclusione quindi del presente regime di esenzione.

5.2.3 Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di Vigilanza

Sono esenti dalle cautele istruttorie (par. 7 del Regolamento OPC di Gruppo) e dalle procedure deliberative e di benessere (par. 3).

Vanno applicate le regole in materia di informativa successiva agli Organi (par. 4).

6 RAPPORTI CON SOGGETTI RILEVANTI EX ART. 136 TUB

Per le operazioni con controparti rilevanti ex art. 136 TUB per la Banca, si rinvia alla sezione III del Regolamento OPC di Gruppo.

In particolare, l'istruttoria deve essere tale da soddisfare le esigenze di correttezza formale e sostanziale che costituiscono il presupposto della riserva di competenza deliberativa, già indicata al precedente paragrafo 3.4. In particolare, devono essere dettagliatamente esaminate le caratteristiche e le condizioni di ciascuna operazione, nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario. Devono essere valutate le motivazioni e gli interessi dell'operazione, la sua convenienza per la società del Gruppo contraente e la correttezza sostanziale delle condizioni.

L'istruttoria deve essere curata dalle strutture competenti in funzione dell'operazione interessata, in coerenza con quanto disposto nella Sez. II, par. 7 del Regolamento di Gruppo. Le delibere devono essere adeguatamente dettagliate e motivate, dando atto dell'avvenuta applicazione della normativa.

La Banca può concludere l'operazione solo previa "deliberazione dell'organo di

amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'Esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo".

E', quindi, escluso il ricorso alle procedure deliberative di urgenza stabilite dallo statuto.

Sino al completamento della richiamata procedura deliberativa speciale del Consiglio di Amministrazione, con l'acquisizione del parere favorevole da parte di tutti i componenti del Collegio Sindacale, è tassativamente esclusa la possibilità di dare corso all'operazione.

7 MISURE ORGANIZZATIVE E CONTROLLI

La Banca si coordina con le competenti funzioni di Capogruppo per assicurare che gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni siano adeguati ad assicurare il rispetto della normativa sulle parti correlate e i soggetti collegati nonché sui soggetti rilevanti ex art. 136 TUB, tanto per gli aspetti relativi alle procedure di istruttoria, delibera e informativa successiva, quanto per quelli inerenti l'applicazione dei limiti operativi prudenziali.

In particolare, sono adottate le opportune misure attuative del Regolamento OPC di Gruppo e del presente Addendum per garantire che nell'ambito dei processi aziendali sia assicurata l'effettiva diffusione e la piena applicazione della normativa e dei sistemi di gestione delle operazioni e delle attività di rischio, in raccordo con le indicazioni delle funzioni di Capogruppo definite nel Regolamento OPC di Gruppo.

A tal fine, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale assicura che alle funzioni aziendali competenti siano attribuite le necessarie responsabilità e dotazioni, in coerenza con i modelli organizzativi di Gruppo.